



05250-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MIRELLA CERVADORO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2620/2020
SERGIO DI PAOLA		UP - 04/12/2020
LUIGI AGOSTINACCHIO		R.G.N. 31720/2019
SERGIO BELTRANI	- Relatore -	
GIOVANNI ARIOLLI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza emessa in data 09/10/2017 dalla CORTE di APPELLO di BRESCIA.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

dato atto che il ricorso è stato trattato con le forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020;

lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

lette le conclusioni del difensore della parte civile Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, con conferma delle statuizioni civili e condanna dell'imputato al pagamento delle spese come da nota che ha depositato;

lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. (omissis), che ha chiesto dichiararsi la prescrizione del reato, laddove non sia possibile una diversa pronunzia ex art. 129 c.p.p.

RITENUTO IN FATTO

(omissis) ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello ha confermato quanto all'affermazione di responsabilità in ordine alla truffa aggravata di cui al capo B), riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale per effetto del contestuale proscioglimento dell'imputato dal reato di cui al capo A).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Nell'interesse dell'imputato sono stati dedotti quattro motivi:

1.1. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. D), c.p.p. violazione dell'art. 234 c.p.p. per mancata assunzione di una prova decisiva, consistente nella richiesta di acquisizione e visione di un DVD, asseritamente contenente la registrazione di colloqui intercorsi tra l'imputato ed i due testi chiave dell'accusa;

1.2. violazione degli artt. 43 e 640 c.p. e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità;

1.3. violazione degli artt. 157 e 159 c.p. (contestando la legittimità: della sospensione del corso della prescrizione per la durata di mesi tre e giorni nove per evento sismico ex art. 6, comma 6, d.l. n. 74 del 2012, convertito in legge n. 122 del 2012, successiva rispetto alla data del commesso reato, e quindi asseritamente insuscettibile di retroagire; della sospensione del corso della prescrizione intervenuta per due volte, a seguito di adesione ad astensione forense, per una durata superiore a giorni sessanta);

1.4. violazione dell'art. 165 c.p. (per asserita illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno da versare alla parte civile).

2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

2.1. La sospensione del corso della prescrizione collegata dalla citata legge speciale al verificarsi di un evento sismico non ha, infatti, avuto una inammissibile efficacia retroattiva *in malam partem*, trovando legittimazione nella preesistente disciplina dettata dall'art. 159 c.p., che prevede una causa generale di sospensione della prescrizione – operante ogniqualvolta la sospensione del procedimento o del processo penale sia imposta da una particolare disposizione di legge -; essa non contrasta, quindi, con il principio costituzionale di irretroattività della legge penale più sfavorevole.

2.2. Quanto all'ulteriore doglianza, questa Corte è tradizionalmente ferma nel ritenere che l'adesione ad una astensione forense dalle udienze non costituisce un impedimento a comparire in senso tecnico, «essendo del tutto libera la scelta del difensore di aderire o meno alla protesta di categoria», costituendo piuttosto «esercizio di un vero e proprio diritto

costituzionale», con la conseguenza che nel caso di rinvio per astensione la sospensione della prescrizione non è limitata a sessanta giorni ma opera per l'intero periodo di rinvio» (Sez. U, Sentenza n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, in motivazione; Sez. U, Sentenza n. 15232 del 30/10/2014, dep. 2015, P.O. in proc. Tibo ed altro, in motivazione).

Il limite di sessanta giorni (oltre alla durata dell'impedimento) previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica, quindi, nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente (così, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 11671 del 24/02/2015, Rv. 263052).

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. Deve premettersi che, come già chiarito da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092), allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un *error in procedendo* ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunciata la mancanza, l'illogicità o la manifesta illogicità della motivazione.

3.2. Ciò premesso, dall'esame degli atti emerge che la chiesta acquisizione documentale era stata ritualmente formulata in primo grado ex art. 493 c.p.p. e non accolta; il diniego aveva costituito rituale motivo di gravame.

3.3. Questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 17678 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275447) ha già chiarito che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione (nel caso di specie puntualmente dedotto dal ricorrente) - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

3.4. Ha, pertanto, errato la Corte di appello nel qualificare la doglianza come richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3, c.p.p. e valutarne l'inaccogliabilità sul presupposto della sua "non necessità ai fini della decisione" (f. 4 della sentenza impugnata, dove si legge anche la arbitraria - in quanto non suffragata da alcunché - considerazione che essendo il DVD in oggetto formato dalla difesa, "non vi sono garanzie" sulla sua genuinità), poiché il parametro di giudizio doveva necessariamente essere quello diverso di cui agli artt. 495, comma 1 e 190, comma 1, c.p.p., della mera non manifesta superfluità od irrilevanza.

3.5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia che provvederà alla predetta valutazione.

3.5.1. L'annullamento è disposto sia agli effetti penali che civili, anche a prescindere dall'eventuale prescrizione del reato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273, Tettamanti) hanno da tempo chiarito che, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.

In attuazione del predetto principio, questa Sezione (Sez. 2, Sentenza n. 8935 del 21/01/2020, Rv. 278588) ha più recentemente ribadito che nel giudizio di cassazione, qualora risulti che la sentenza di appello ha illegittimamente rigettato o dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte non può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, limitandosi ad escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen., poiché il ricorso dell'imputato in ordine all'affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio "a cognizione piena", sia agli effetti penali che a quelli civili, con conseguente trasmissione degli atti al giudice penale a seguito di annullamento con rinvio.

4. La statuizione che precede assorbe i due ulteriori motivi.


P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Così deciso in Roma, 4 dicembre 2020


Il Consigliere estensore

Sergio Beltrani



Il Presidente

Mirella Gervadoro



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 10 FEB. 2021



IL CANCELLIERE
Claudia Piarani

